



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 198 del 19/06/2018 – 14/11/2018 Udienza pubblica del 19/06/2018
Massima 1:	Titolo Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme delle Province autonome di Trento e Bolzano - Delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie - Modifiche alla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel codice dell'ambiente, introdotte con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 – Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante le «[d]isposizioni transitorie e finali», nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La ricorrente ha denunciato che detta disposizione, prevedendo un'applicazione retroattiva delle disposizioni del decreto, si porrebbe in palese contrasto con l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, da un lato, stabilisce che «la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale» e, dall'altro, nell'escludere la diretta applicabilità della nuova disciplina statale, prevede, una volta decorso tale termine, la possibilità d'impugnazione davanti a questa Corte della legislazione che non sia stata adeguata. Ed invero la norma censurata, nel prevedere l'applicabilità, non solo immediata, ma addirittura a ritroso, della nuova disciplina statale in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, senza alcuna eccezione, si pone dunque in contrasto con le garanzie accordate dalla norma di attuazione, correttamente evocata a parametro di legittimità costituzionale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 23, comma 1 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)



	Parametri costituzionali art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).
Massima 2:	Titolo Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme delle Province autonome di Trento e Bolzano - Delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie - Modifiche alla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel codice dell'ambiente, introdotte con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 – Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in contrasto con il meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 16 marzo 1992. Si censura, in particolare, che il termine previsto dalla norma impugnata, pari a 120 giorni, sia più breve di quello stabilito dalla citata norma di attuazione statutaria, pari invece a sei mesi. La questione è fondata. L'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017 prescrive il necessario adeguamento delle legislazioni regionali e provinciali alla nuova disciplina introdotta dalla direttiva 2014/52/UE e dal medesimo decreto per mezzo dell'esercizio della potestà normativa di cui all'art. 7-bis del Codice dell'ambiente. Si tratta, pertanto, di un onere di adeguamento della propria legislazione che, per quel che riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere assolto secondo i termini dettati dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. La disposizione impugnata si pone dunque in contrasto con la norma di attuazione statutaria, che prevede il diverso e più ampio termine di sei mesi.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 23, comma 4 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) Parametri costituzionali art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Altri parametri e norme interposte art. 7-bis del Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).



Massima 3:	Titolo Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie - Modifiche alla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel codice dell'ambiente, introdotte con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 – Infondatezza. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna che, con argomentazioni pressoché identiche, lamentano la violazione, da parte delle disposizioni censurate, di norme dei rispettivi statuti speciali attributive di competenze Il decreto legislativo impugnato deve essere ascritto alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale capace di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome. Inoltre la profonda rivisitazione delle competenze in materia è diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea, sicché la normativa impugnata è altresì da ricondurre al limite degli obblighi europei, che pure condiziona le competenze statutarie.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio artt. 5, 22 e 26 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) Parametri costituzionali art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione; artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Sardegna).
Massima 4:	Titolo Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie - Modifiche alla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel codice dell'ambiente, introdotte con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 – Infondatezza. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli



	artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La Regione censura gli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, in riferimento a diversi parametri del proprio Statuto speciale, in combinato disposto con l'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione, in quanto sarebbero state sottratte competenze ad essa spettanti, nonché in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, poiché la nuova disciplina, avendo adottato criteri privi di valore sintomatico riguardo alla dimensione regionale o sovraregionale dell'intervento, non risponderebbe ad alcun canone di razionalità, ma soltanto a «un'ispirazione tutoria e centralistica fine a sé stessa», così disattendendo anche i principi di buon andamento e sussidiarietà. Il decreto legislativo impugnato deve essere ascritto alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale ed è altresì da ricondurre al limite degli obblighi europei, che pure condiziona le competenze statutarie. Quanto alle censure di violazione degli artt. 3, 97 e 118 Cost., va rilevato che le opzioni del legislatore statale in materia non necessariamente devono rimanere ancorate a criteri meramente territoriali.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio artt. 5, 22 e 26 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) Parametri costituzionali artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, della Costituzione; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta); art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Massima 5:	Titolo Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie - Modifiche alla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel codice dell'ambiente, introdotte con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 – Infondatezza. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, numeri 3), 9) e 10) del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97, 117, primo e quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nella parte in cui siano da



considerarsi ad esse applicabili; la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha impugnato, a sua volta, gli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, poiché, secondo la ricorrente, tali disposizioni contrasterebbero con le competenze legislative riconosciute dallo Statuto valdostano (artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) oltre che con gli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le questioni, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Province autonome sugli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, devono dichiararsi non fondate.

Le norme impugunate attengono al nucleo centrale di una riforma volta a semplificare, razionalizzare e velocizzare la valutazione di impatto ambientale regionale, inserendo in un provvedimento unico, adottato in conferenza di servizi, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera. La determinazione della conferenza di servizi non assorbe i singoli titoli autorizzatori, ma li ricomprende, elencandoli. La decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA successivo alla determinazione della conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis, introdotto dall'art. 16, comma 2, del censurato d.lgs. n. 104 del 2017), e non sostituisce le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Da ciò deriva, quindi, la non fondatezza delle censure avanzate dalle Province autonome e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con riferimento alle competenze legislative statutariamente previste.

Per le medesime ragioni, il complessivo intervento di riforma non è in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, stante la non frazionabilità della tutela dell'ambiente sull'intero territorio nazionale.

Le questioni, promosse dalle Province autonome, riguardanti l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, non sono fondate, infatti, anche il provvedimento unico in materia di VIA statale fa parte del nucleo della complessiva riforma delle procedure di impatto ambientale, in coerenza con le esigenze di semplificazione e razionalizzazione poste dalla normativa sovranazionale.

Anche le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 8, del d.lgs. n. 104 del 2017, che disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, non sono fondate, esso è sostitutivo dell'art. 19 del Codice dell'ambiente, e pone una nuova disciplina delle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nel caso in cui venga stabilito di non sottoporre il progetto a VIA, l'autorità deve motivare tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La norma impugnata per alcuni aspetti è direttamente riproduttiva della direttiva 2014/52/UE, la cui mancata attuazione sull'intero territorio nazionale esporrebbe lo Stato italiano al rischio di una procedura di infrazione per violazione del diritto sovranazionale. La disposizione censurata non produce, dunque, alcuna lesione delle competenze legislative delle Province autonome, costituendo, al tempo stesso, attuazione degli obblighi sovranazionali e norma fondamentale di riforma economico-sociale nella materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema».

Conseguentemente, non vi è violazione del potere, attribuito alle Province autonome, di dare attuazione alla normativa europea nelle materie di loro competenza.

Non sono fondate, infine, nemmeno le censure relative alla violazione dell'art. 2



	del d.lgs. n. 266 del 1992, posto che la norma impugnata rientra a pieno titolo tra le norme cui le Province autonome sono tenute a conformarsi.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) Parametri costituzionali artt. 3, 5 97, 117, primo, terzo e quinto comma, e 120 della Costituzione; artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, numeri 3), 9) e 10) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.); art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.); art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.); art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste); art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.).
Massima 6:	Titolo Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie - Modifiche alla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel codice dell'ambiente, introdotte con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 – Infondatezza. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento, ed in riferimento all'art. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m) della legge costituzionale n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di



	Bolzano impugnano il comma 4 dell'art. 23 del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prefigurato dall'art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017. Le questioni di legittimità costituzionale sono infondate. L'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017 prescrive il necessario adeguamento delle legislazioni regionali e provinciali alla nuova disciplina introdotta dalla direttiva 2014/52/UE e dal medesimo decreto per mezzo dell'esercizio della potestà normativa di cui all'art. 7-bis del Codice dell'ambiente e richiama espressamente l'art. 117, quinto comma della Costituzione, che prevede il potere sostitutivo dello Stato nei casi di inadempienza delle Regioni e delle Province autonome nell'attuazione del diritto dell'Unione europea nelle materie di loro competenza.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 23, comma 4, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) Parametri costituzionali artt. 3, 5, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 della Costituzione; artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.); art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); art. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste); art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Massima 7:	Titolo Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna - Delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie - Modifiche alla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel codice dell'ambiente, introdotte con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 – Infondatezza. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 3 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli



	artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. Le norme sono state impugnate in ragione del coinvolgimento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e non della Regione autonoma Sardegna, per gli interventi di VIA statale da realizzare nel territorio sardo. Le questioni di legittimità costituzionale sono infondate. La disposizione non è incongruente rispetto alla finalità complessiva della riforma, volta a fornire uno standard uniforme di tutela ambientale, e dunque a concentrare, in capo al vertice dell'apparato statale, la scelta dell'esonero in caso di emergenze che rendono necessari interventi di protezione civile. Non può neanche sostenersi che la disposizione abbia violato il principio di leale collaborazione, posto che la Conferenza Stato-Regioni è stata chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che già annoverava tale norme, la leale collaborazione viene salvaguardata anche a "valle" del procedimento amministrativo, alla luce di un inquadramento sistematico della norma. Quanto all'asserita violazione delle norme statutarie, è insita in una fondamentale riforma in materia ambientale la compressione delle competenze regionali. I limiti delle norme di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali hanno proprio questo scopo: consentire che norme statali sprigionino efficacia precettiva anche nell'ambito degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) Parametri costituzionali artt. 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione; artt. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Sardegna); art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna); art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

